

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 10481 55.11.2020 del 15 giugno 2020 Pos. 3

Oggetto: Presidente Ente Parco - Applicazione art. 20 della l.r. n. 30/2000.

Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto (rif. nota 5 giugno
2020, n. 13584)

1. Nella nota in riferimento codesto Richiedente rappresenta che quest'Ufficio, con parere n. 231/2002, si è espresso *“in merito ai compensi degli amministratori degli Enti Parco nonché in ordine all'applicazione dell'art. 20 <Permessi e licenze> della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ai Presidenti”* dei medesimi Enti.

Rileva codesto Ufficio di Gabinetto che la *“normativa succedutasi nel tempo ha modificato, per quanto riguarda i compensi, l'intera disciplina oggetto del parere citato”*, mentre per ciò che concerne i permessi si pone il problema di accertare se l'avviso espresso con il parere sopra richiamato *“in ordine all'applicabilità ai soli Presidenti degli Enti Parco dell'art. 20 della l.r. n. 30/2000 sia ancora attuale”*, tenuto conto che l'articolo 18 della legge regionale n. 8/2000 rinvia *“staticamente”* a disposizioni oggi abrogate.

Precisa codesto Richiedente che la questione riguarda l'applicabilità *“delle citate disposizioni”* ad un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, in atto inquadrato presso codesto Ufficio di Gabinetto e nominato Presidente di un Ente Parco regionale.

Al riguardo codesto Ufficio esprime l'avviso secondo cui, qualora l'articolo 18 della legge regionale n. 8/2000 debba intendersi privo di effetti *“a seguito dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni in esso richiamate”*, allora *“l'assenza per l'espletamento del mandato non potrà che essere giustificata ricorrendo all'istituto*

del congedo ordinario o alla fruizione di permessi non retribuiti”, come affermato dallo scrivente Ufficio con parere n. 16128/205.8.11 per altre tipologie di incarico conferiti a dipendenti *“intuitu personae”*.

2. In ordine alla questione prospettata - che dalla richiesta di parere appare delimitata alla individuazione della disciplina applicabile ai Presidenti degli Enti Parco in materia di permessi - giova, anzitutto, delineare il quadro normativo rilevante.

Ai sensi dell'articolo 18¹, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8: *“Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli Enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo Ente, azienda o istituto”*.

Il legislatore regionale, con la riportata disposizione, ha previsto l'applicabilità, nei confronti dei Presidenti degli enti, istituti e aziende sottoposti a controllo regionale, delle norme statali dettate per gli amministratori degli enti locali dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816², concernenti, rispettivamente, i *“Collocamenti in aspettativa”* (art. 2), la *“Indennità di carica dei sindaci”* (art. 3) ed i *“Permessi”* (art. 4).

Premesso che tra i Presidenti degli enti, istituti e aziende sottoposti a controllo regionale possono annoverarsi, per quanto rileva in questa sede, i Presidenti degli Enti Parco, occorre chiarire sin da subito che il medesimo legislatore regionale, con la disposta applicabilità della normativa statale richiamata, non ha espressamente sancito l'equiparazione tra lo *status* di amministratore locale e quello di amministratore dell'ente sottoposto a controllo: tale premessa, invero, assume rilievo pregnante nella individuazione della disciplina sui permessi applicabile ai Presidenti degli Enti Parco, tenuto conto che il quesito prospettato deve essere correttamente inquadrato nell'ambito normativo di riferimento.

Si evidenzia altresì che la richiamata legge n. 816/1985 è stata oggetto di esplicita

¹ L'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 è rubricato *“Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di Enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”*.

² La legge 27 dicembre 1985, n. 816 recava *“Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali”*

abrogazione nell'ordinamento statale, per effetto del disposto dell'articolo 274, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*); per conseguenza, la disciplina dei permessi di cui all'abrogato articolo 4³ della predetta legge n. 816/1985, è oggi contenuta, in ambito statale, nell'articolo 79⁴ del medesimo D.Lgs. n. 267/2000.

Si precisa altresì che il citato Testo Unico degli enti locali è stato recepito, con modifiche, nell'ordinamento regionale con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (*“Norme sull'ordinamento degli enti locali”*); in particolare la materia dei permessi, per gli amministratori degli enti locali, trova oggi la sua regolamentazione nell'articolo 20⁵ della medesima legge regionale n. 30/2000.

³ L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, rubricato “Permessi” disponeva: *[I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte. Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali (8). Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.*

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato]

⁴ L'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Permessi e licenze” dispone: *“I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. [2. ...] 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente”.*

⁵ L'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 3, rubricato “Permessi e licenze”, dispone: *“1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno*

Così delineato il quadro normativo rilevante si osserva che a seguito dell'abrogazione della legge n. 816/1985, al fine di individuare la disciplina applicabile in materia di permessi nei confronti dei Presidenti degli enti sottoposti a controllo regionale, si rende necessario accertare la natura del richiamo operato alla normativa statale e cioè, in particolare, occorre stabilire se il rinvio contenuto nel summenzionato articolo 18 della legge regionale n. 8/2000, sia di tipo recettizio e statico ovvero di tipo formale e dinamico.

Come è noto, mentre nel primo caso la disposizione richiamata diventa parte della norma rinviante, cosicché tutte le successive modificazioni subite dalla norma richiamata, compresa la stessa abrogazione, non incidono sul contenuto della norma di rinvio, nell'ipotesi di rinvio dinamico, invece, il richiamo attiene essenzialmente alla fonte più che alla disposizione, con la conseguenza che esso si estende anche alle successive modificazioni eventualmente intervenute nell'ordinamento statale con riferimento alla normativa richiamata.

Ciò detto, si fa presente che la questione della natura del richiamo alla normativa statale contenuto nel predetto articolo 18 della legge regionale n. 8/2000, è già stata affrontata dallo Scrivente nel parere n. 231/2002, citato da codesto Richiedente ed espresso da quest'Ufficio successivamente alla intervenuta abrogazione della legge statale ivi richiamata.

diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro. 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgono il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato".

Considerato lo scopo originario della norma - il quale, si è affermato, “è quello di fare capo alla normativa dettata per gli amministratori degli enti locali” - in quella sede si è concluso nel senso che “nel rispetto della volontà del legislatore, i predetti istituti possono trovare applicazione, con riferimento ai presidenti degli organi collegiali di cui trattasi, secondo quella che è la loro attuale disciplina ex l.r. n.30/2000”.

In sostanza lo Scrivente, tenuto conto dell'*intentio legis*, ha connotato come dinamico il rinvio contenuto nel più volte citato articolo 18 della l.r. n. 8/2000 alla legge statale richiamata ed ha ritenuto applicabile, in luogo della disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 816/1985, quella dei corrispondenti istituti contenuta nella legge regionale n. 30/2000 per gli amministratori locali.

Lo Scrivente Ufficio non ha motivo per discostarsi dall'orientamento già espresso circa la natura dinamica del rinvio contenuto nel più volte citato articolo 18 della l.r. n. 8/2000, non essendo, peraltro, intervenute ulteriori modifiche legislative.

Tuttavia, tenuto conto della premessa metodologica sopra formulata, secondo cui lo *status* dei Presidenti degli Enti sottoposti a controllo regionale non è assimilabile a quello degli amministratori degli enti locali, *melius re perpensa*, va ora considerato che, a seguito della intervenuta abrogazione della legge n. 816/1985, il rinvio dinamico sembra diretto non tanto alla disciplina regionale - che, come sopra detto, riguarda specificamente gli amministratori locali - quanto alla normativa statale che ha sostituito l'abrogata legge n. 816/1985, cui il legislatore regionale ha fatto espresso riferimento nell'articolo 18 della legge regionale n. 8/2000 ancora oggi applicabile.

Pertanto, in forza del rinvio dinamico di cui all'articolo 18 della l.r. n. 8/2000, il richiamo della disciplina contenuta negli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 816/1985, deve correttamente oggi essere rivolto alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 267/2000.

In particolare, per ciò che concerne la fattispecie in esame, troverebbe applicazione il disposto dell'articolo 79, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina il regime dei permessi e delle licenze di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti pubblici ai fini della partecipazione alle sedute degli organi consiliari ed esecutivi

degli enti locali.

La possibilità per dipendenti pubblici nominati Presidenti degli Enti Parco di fruire del sistema dei permessi e licenze disciplinati dal predetto articolo 79, rende ovviamente superflua ogni considerazione circa il parere di quest'Ufficio n. 205.8.11.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo. Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993